

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 20 dicembre 2016**

SOMMARIO

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – IL DECRETO E LA NORMATIVA RILEVANTE

1. Il regime di responsabilità previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2. I reati
3. Le sanzioni previste
 - 3.1. Le sanzioni pecuniarie
 - 3.2. Le sanzioni interdittive
4. Esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente
5. Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

CAPITOLO II – IL MODELLO DI ASSIMPIANTI SERVIZI S.R.L.

1. Finalità del modello
2. Le attività e la struttura organizzativa di assimpianti servizi s.r.l.
3. Linee guida confindustria
4. Costruzione del modello e relativa struttura
 - 4.1 Metodologia di analisi dei rischi
 - 4.1.1 Attività preliminari
 - 4.1.2 Individuazione dei rischi ed elaborazione delle parti speciali del modello
 - 4.2 Gli elementi del modello
5. Procedure di adozione del modello, modifiche ed integrazioni
6. Sistema di deleghe e procure

CAPITOLO III– ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Regolamento dell'organismo di vigilanza
2. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza
3. Reporting dell'organismo di vigilanza
4. Rapporti infragruppo

CAPITOLO IV – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. Formazione e divulgazione del modello
2. Informazione e formazione dei dipendenti
3. Informazione ai partners

CAPITOLO V – SISTEMA DISCIPLINARE

1. Funzione del sistema disciplinare
2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti
3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti
4. Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori
5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei sindaci
6. Disciplina applicabile nei confronti dei partners e collaboratori esterni
7. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'organismo di vigilanza

CAPITOLO VI – I DESTINATARI

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I – REGOLE GENERALI

CAPITOLO II – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25)
2. Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
3. Attività sensibili
4. Sistema di controllo

CAPITOLO III – REATI SOCIETARI

1. Tipologia dei reati societari (art. 25 ter)
2. Attività sensibili
3. Sistema di controllo

CAPITOLO IV – REATI INFORMATICI

1. Tipologia dei reati informatici (art. 24 bis)
2. Attività sensibili

CAPITOLO V – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE

1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione (art. 25 octies)
2. Attività sensibili
3. Sistema di controllo

CAPITOLO VI – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies)
2. Cenni al decreto legislativo n. 81/2008
3. Attività sensibili
4. Sistema di controllo

CAPITOLO VII – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore
2. Attività sensibili
3. Sistema di controllo

CAPITOLO VIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia (art. 25 n)

CAPITOLO IX – REATI AMBIENTALI

1. Cenni al decreto legislativo n. 121/2011
2. Tipologia dei reati ambientali
3. Attività sensibili
4. Sistema di controllo

CAPITOLO X – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI

1. Tipologia dei reati di impiego di cittadini irregolari (art. 25 duodecies)
2. Attività sensibili
3. Sistema di controllo

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – IL DECRETO E LA NORMATIVA RILEVANTE

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest* ed è stato introdotto un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) a carico degli Enti (società ed enti forniti o privi di personalità giuridica) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizione apicale*; art. 5 lett. a) del Decreto);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*; art. 5 lett. b) del Decreto).

Tale responsabilità “si aggiunge” a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito, mirando a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.

2. I REATI

Non tutti i reati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente. Sono individuate come rilevanti solo le seguenti specifiche tipologie di reati:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto);
- c) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- d) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);

- e) delitti contro l'industria e contro il commercio (articolo 25-bis-1 del Decreto);
- f) reati in materia societaria (articolo 25-ter del Decreto);
- g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater del Decreto);
- i) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- j) reati di abusi di mercato (articolo 25-sexies del Decreto);
- k) reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- o) reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- q) reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (articolo 10 della L. 16 marzo 2006, n. 14614).

Si riepilogano di seguito i reati appartenenti alle singole categorie.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24, ter D.Lgs. 231/01).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Induzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262.);
- Contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 1 c.c.);
- Delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 2 c.c.);

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.. Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Delitto di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 -].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.(art. 603-bis c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- Pene accessorie (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 186);
- Confisca (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.)

- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260)

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3. LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel decreto.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

3.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto e allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a € 103.291,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

3.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del Decreto.

Inoltre, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 del Decreto, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'Ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'Ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua

responsabilità è sempre disposta l' interdizione definitiva dall' esercizio dell' attività e non si applicano le disposizioni previste dall' articolo 17 del Decreto.

Ferma l' applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l' Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l' Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l' adozione e l' attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l' Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell' Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell' articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l' Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell' Ente. Nei confronti dell' Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del punto che precede, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Si ha reiterazione quando l' Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Quando l' Ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l' illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l' ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l' applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l' illecito più grave.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell' illecito amministrativo a norma dell' articolo 59 del Decreto.

Se l' interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell' illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Chiunque, nello svolgimento dell' attività dell' Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell' Ente nell' interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell' articolo 19 del Decreto.

Se dal reato di cui al punto che precede, l' Ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Gli articoli 6 e 7 del Decreto contemplano una forma di “esonero” dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire** la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema di esonero prevede, inoltre, l'istituzione di un **organo di controllo interno** all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Più precisamente, l'Ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e tali da:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza istituito.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il Modello deve inoltre prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione. L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi.

L'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, né può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la sua responsabilità amministrativa, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

Se la legge vigente nel periodo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento all'efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del Decreto 81 statuisce che *'il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene

sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti'.

In conclusione, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è tuttavia un presupposto unitario irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere presente che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, bensì dinamico al fine di permettere all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, non era possibile individuare al momento della sua stesura.

5. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nella predisposizione del presente Modello, ASSIMPIANTI SERVIZI s.r.l. si ispira alle Linee Guida di Confindustria comunicate al Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 e successivamente riviste ed approvate in data 31 marzo 2008, con i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di ASSIMPIANTI SERVIZI s.r.l. e ai nuovi Reati presupposto introdotti successivamente.

- 1) I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella predisposizione di un modello possono essere così sintetizzati e schematizzati:
- 2) **individuazione delle aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- 3) **obblighi di informazione** dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- 4) predisposizione di un **sistema di controllo interno** ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine concorre l'insieme coordinato di strutture, attività e regole, volto

a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento della conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le **componenti più rilevanti del sistema di controllo interno** possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- il presente Modello ed il Codice Etico;
- i documenti organizzativi (organigrammi, assegnazione incarichi, comunicazioni, disposizioni e procedure);
- il Sistema di Gestione per la Qualità;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e di gestione;
- le comunicazioni al personale;
- la formazione del personale.
- Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti **principi**:
 - trasparenza (ovvero verificabilità e documentabilità), coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo se non di modico valore);
 - applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza; - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

CAPITOLO II – IL MODELLO DI ASSIMPIANTI SERVIZI S.R.L.

1. FINALITÀ DEL MODELLO

Assimpianti Servizi S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partners d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Assimpianti Servizi S.r.l. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma possano migliorare la propria struttura organizzativa, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della Società medesima.

Attraverso l'adozione del Modello Assimpianti Servizi S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Assimpianti Servizi S.r.l. , in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Assimpianti Servizi S.r.l. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASSIMPIANTI SERVIZI S.R.L.

La *mission* societaria di Assimpianti Servizi S.r.l. quale società di servizi di una associazione imprenditoriale di categoria aderente a Confindustria, è deputata a rendere servizi di natura formativa volti a far accrescere la conoscenza di processi metodologici che incrementino l'operatività e la qualità delle aziende e del capitale umano in esse inquadrato.

I processi di erogazione dei servizi posti in essere da Assimpianti Servizi Srl sono quelli tipici delle organizzazioni operanti nell'ambito della formazione; in tal senso, la società progetta ed eroga azioni formative finanziate da Committenti-Finanziatori sia pubblici che privati attraverso bandi di gara ("formazione a bando"), azioni formative mirate a soddisfare le specifiche esigenze di un Committente ("formazione su commessa") ed azioni formative derivanti dai bisogni dell'ambiente nel quale l'Associazione opera ("formazione a catalogo").

A tale scopo ed in conformità con la costante politica associativa finalizzata ad ottenere prestazione adeguate alle esigenze del settore nel quale opera e, più in generale, a tutte le parti interessate, siano esse strutture pubbliche o soggetti privati, la società si è dotata di un proprio Sistema di Gestione della Qualità rispettoso delle disposizioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 con il fine di assicurare un costante servizio formativo caratterizzato da un alto standard qualitativo.

Pertanto, Assimpianti Servizi S.r.l. si prefigge di assicurare annualmente la formazione di utenti appartenenti sia agli associati sia agli enti pubblici ed operatori economici privati che ne facciano richiesta, con un programma di formazione volto a migliorare la conoscenza delle normative di settore, la professionalità e le capacità tecniche ed amministrative dei lavoratori nonché la cognizione delle più recenti disposizioni di legge – siano esse di carattere nazionale che regionale – in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale obiettivo viene raggiunto non solo in virtù dell'applicazione del Sistema di Gestione della Qualità approntato, ma anche grazie alla collaborazione di numerosi e valenti docenti, operanti sia in sede accademica che nell'ambito delle professioni liberali, esperti nelle materie oggetto di trattazione.

3. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto, in conformità alla disposizione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione

e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,

- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire “alla presenza” di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.
- Il modello, per la Società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.
- Assimpianti Servizi S.r.l., durante l'attività di analisi e predisposizione del “Sistema 231”, ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

4. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA

Assimpianti Servizi S.r.l. ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione del Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Assimpianti Servizi S.r.l. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

4.1 Metodologia di analisi dei rischi

4.1.1 Attività preliminari

In ossequio alla previsione normativa ed a quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento, per la redazione del presente Modello Organizzativo si è previamente provveduto alla mappatura dei rischi aziendali.

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta dall'Organizzazione nell'ambito dei sistemi gestionali esistenti e dei documenti organizzativi disponibili, e l'effettuazione di un ciclo di interviste su un campione rappresentativo delle figure chiave aziendali individuate in base agli incontri effettuati con la funzione Legale della Società:

tali figure sono state identificate come soggetti apicali i quali, ai sensi del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01).

4.1.2 Individuazione dei rischi ed elaborazione delle parti speciali del Modello

La predisposizione del Modello è stata articolata in 3 fasi:

- 1) analisi dei rischi;
- 2) *gap analysis*;
- 3) predisposizione delle parti speciali.

L'analisi dei rischi (anche "*as is analysis*") è consistita nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare le specifiche aree e i settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto - di seguito "attività sensibili" - è stato il risultato dell'analisi dei processi aziendali. In particolare l'analisi è stata svolta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire i soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

In questa fase sono state valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D.Lgs. 231/2001.

In tal modo è stato possibile:

- effettuare un'analisi della struttura societaria e organizzativa;
- comprendere il Modello di business;
- analizzare i rischi specifici in relazione all'attività aziendale;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistenti nel contesto aziendale in relazione alle attività/processi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati.

Per ogni attività sensibile sono stati individuati i presidi afferenti e sono state formulate considerazioni sull'efficacia/efficienza del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, ecc.).

La valutazione dei presidi è stata condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato. La presenza di controlli efficaci ed efficienti consente infatti di mitigare il rischio di commissione di reati.

Il risultato di questa parte è stato riportato in un apposito documento denominato “*Risk Assessment & Gap Analysis*” (documento ad uso interno allegato al presente Modello).

La *Gap Analysis* rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale (“as is”) e il Modello astratto (“to be”) sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controllo già operanti.

Infine, sulla base degli esiti emersi, sono state predisposte le singole Parti Speciali, che contengono – per ogni classe di reato rilevanti - specifici obblighi e divieti cui i destinatari del Modello devono attenersi.

4.2 Gli elementi del Modello

Il Modello predisposto si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

- 1) Parte Generale del Modello: è la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:
 - il D.Lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
 - il Modello adottato;
 - la Metodologia di analisi dei rischi;

- l'Organismo di Vigilanza;
- la Formazione e la diffusione del Modello;
- il Sistema Sanzionatorio;
- le Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.

2) Parti speciali del Modello: sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal decreto e astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di riferimento in relazione alle attività sensibili individuate. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

- Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:
- Codice Etico: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività della Società. Approvato dal CdA di Assimpianti del 20 dicembre 2016.
- Sistema di Deleghe e Procure: definisce, in maniera univoca, il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.
- In particolare il sistema è incentrato sull'attribuzione alle funzioni apicali della Società di:
- Procure che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;
- Procure speciali relative a singoli affari che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare, il processo di attribuzione e revoca delle procure si instaura al verificarsi di cambiamenti nell'assetto organizzativo o dei processi aziendali.
- Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Sistema organizzativo: chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società.

- La formalizzazione e la diffusione a tutto il personale dipendente sono assicurate tramite la consegna dell'Organigramma aziendale.
- Sistema dei Controlli Interni: ossia l'insieme di Procedure, Manuali e Istruzioni operative volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio.
- Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già operanti nella società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.
- Codice disciplinare: è l'insieme delle norme disciplinari e delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei Sindaci, dei consulenti, dei partners e dei collaboratori esterni alla Società, per le violazioni alle norme comportamentali dettate dal Modello stesso, dalle Procedure in esso richiamate e dal Codice Etico.
- Le fattispecie di reato 231/01: la Società cura l'aggiornamento (catalogo) dei reati presupposto che sono alla base della responsabilità amministrativa della società, in particolare, formulando un parere preventivo e chiarendo se un nuovo reato possa essere ipotizzabile o meno nel contesto aziendale, motivandone l'inclusione o l'esclusione.

Nella parte Generale pertanto sono riassunti gli elementi del Sistema di controllo interno che compongono il Modello e rappresenta il documento di sintesi pubblicabile e reso noto all'esterno, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

5. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, con la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20/12/2016, Assimpianti Servizi S.r.l. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello e ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento che sarà redatto in occasione:

- di novità legislative, con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.
- L'aggiornamento del Modello è considerato da Assimpianti Servizi S.r.l. come attività strettamente funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.
- Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito direttamente all'Organo Amministrativo, in dettaglio:
- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Organo Amministrativo ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- l'Organo Amministrativo approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- l'Organismo di Vigilanza concorda con l'Organo Amministrativo il programma di aggiornamento, avvalendosi, laddove necessario, di supporto esterno; all'Organismo di Vigilanza viene dato mandato, in particolare, dell'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo, di sovrintendere l'aggiornamento dell'analisi di rischio, con definizione delle attività necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo.
- L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.

6. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, consentendo la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - a) i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- il mandato segue le sorti della revoca e dell'estinzione previste nel codice civile.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

CAPITOLO III – ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di sollecitarne l'aggiornamento, deve essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In base al presente Modello, l'ODV risponde e riferisce al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di un elevato grado d'indipendenza e autonomia e delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività.

1. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SEZIONE I – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 – Nomina

L'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti "Organismo") è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Composizione

L'Organismo è composto da un componente dotato di documentata professionalità e di preparazione e competenza specifiche ed adeguate in materia ispettiva, economica e penale.

L'Organismo è dotato delle seguenti caratteristiche: - autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato componente dell'Organismo – e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- chi è stato condannato, anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per un reato tra quelli previsti e puniti dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni;
- per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; per uno o più reati previsti dal titolo II, capo I e II del codice penale; per il reato di cui all'art. 55 comma 5° del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- il coniuge i parenti e/o gli affini degli Amministratori e dei Dipendenti entro il quarto grado;

- chi è legato alla Società (o alle Società da questa controllate) da altro rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito rispetto a quello di essere componente dell'Organismo;
- chi è legato alla Società (o alle società da questa controllate) da altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza.

Art. 4 – Durata dell'incarico

Il componente dell'Organismo resta in carica per due esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della carica; detta carica può essere rinnovata due sole volte per pari periodo.

Art. 5 – Revoca

Il componente dell'Organismo può essere revocato solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione.

Configurano giusta causa:

- inadempienze reiterate ai propri compiti, o inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive a causa dell'inattività del o dei componenti;
- inadempimento nel riferire violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

Art. 6 – Cessazione dall'incarico e sostituzione

Il componente dell'Organismo può cessare dal proprio incarico dando preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno due mesi.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le dimissioni del componente dell'Organismo, provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione provvede allo stesso modo nel caso di morte o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 7 – Retribuzione

Alla nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza ne viene determinato il compenso.

SEZIONE II - DOVERI E FUNZIONI

Art. 8 – Doveri

L'Organismo garantisce un impegno, anche se non esclusivo, idoneo ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo opera senza soluzione di continuità.

All'Organismo è affidato il compito primario di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'osservanza del Codice Etico;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

A tale scopo l'Organismo deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione delle condotte illecite;
- valutare la coerenza del Modello in riferimento ad evoluzioni organizzative, alla struttura e ai comportamenti aziendali, nonché il suo aggiornamento rispetto alla normativa vigente;
- sollecitare il necessario aggiornamento del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare del Codice Etico, sia sulla base delle esperienze e delle esigenze aziendali riscontrate sia in conformità con qualsiasi modifica/integrazione al Decreto che dovesse intervenire;
- curare la conservazione della documentazione relativa al Modello ed alle verifiche effettuate;
- riferire agli Organi di Amministrazione sul mancato funzionamento e sull'inosservanza del Modello;
- riferire alle competenti autorità aziendali disciplinari il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello da parte dei Destinatari, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;

- riferire all'Assemblea dei Soci il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello da parte dei soggetti non vincolati alla società da un rapporto di dipendenza, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- collaborare attivamente nella formazione dei Destinatari in merito al Decreto, al Modello ed ai loro aggiornamenti.

Art. 9 – Funzione di controllo

L'Organismo adempie ai suddetti doveri attraverso

- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle aree a rischio reato, così da adeguare il Modello ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- periodiche verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare che le procedure e i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati.
- Gli accertamenti eseguiti devono risultare su un apposito registro che costituisce parte integrante del Modello e che deve essere conservato presso la società per almeno dieci anni.

Art. 10 – Funzione recettizia

L'Organismo riceve le segnalazioni da parte dei Destinatari circa l'eventuale violazione del Codice e del Modello in maniera riservata attraverso scritti o tramite colloqui orali che vanno annotati sul registro.

L'Organismo deve far predisporre appositi mezzi per comunicazioni telematiche (indirizzo e-mail) e cartacee, localizzati in luoghi noti ed accessibili a tutti i Destinatari; deve infine prestarsi ad eventuali richieste di incontro personale.

L'Organismo garantisce la riservatezza del soggetto autore della segnalazione.

I soggetti Destinatari hanno l'obbligo di riferire all'Organismo ogni presunta violazione del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione; la violazione di tale obbligo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di organizzazione.

Art. 11 – Attività d'indagine e di relazione

Su propria iniziativa ovvero su segnalazione, l'Organismo – valutata la non manifesta infondatezza nei confronti dell'investigando (con le tutele previste dallo statuto dei lavoratori

e dagli accordi sindacali) – la trasmette – completa degli atti di indagine relativi rigorosamente verbalizzati – alle autorità aziendali competenti ad irrogare la relativa sanzione.

Art. 12 – Attività di aggiornamento

L'Organismo, previa segnalazione al Consiglio di Amministrazione, cura l'aggiornamento, l'adeguamento ed il perfezionamento del Modello sia in relazione alle eventuali inefficienze riscontrate sia in relazione al mutamento degli assetti aziendali.

A tal fine, l'Organismo ha la facoltà di avvalersi di collaborazioni professionali.

SEZIONE III – POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO

Art. 13 – Poteri di iniziativa

L'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa.

L'Organismo ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione, documento o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto ed ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili alla prevenzione di fatti-reato (così come previsti nei protocolli di prevenzione facenti parte integrante del Modello) da Amministratori, Sindaci, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti richiesti hanno il dovere di riferire quanto è a loro conoscenza circa la commissione (o tentata tale) dei fatti-reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Codice Etico.

Art. 14 – Poteri di controllo

L'Organismo ha il potere di controllare l'attività di ciascuna funzione aziendale e di ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza, al fine di individuare i rischi di violazione del Codice Etico e di prevenire la commissione di fatti-reato.

L'Organismo, pertanto, gode di poteri ispettivi in relazione alle attività di rischio individuate o individuabili, attraverso l'accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati documentali, contabili, informatici etc. inerenti l'attività della Società e dei suoi Dipendenti.

Art. 15 – Altri poteri

L'Organismo ha il potere di decidere autonomamente:

- le modalità di verbalizzazione delle proprie attività;

- le modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- le modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
- del proprio budget al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società;
- in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all’esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo;
- fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l’autore della violazione, segnalare l’evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.
- L’Organismo è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo, definito coerentemente con il calendario di budget aziendale e deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Di tali risorse economiche l’Organismo potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l’utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell’ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Tenuta del registro

Il registro dell’Organismo raccoglie i verbali di ogni ispezione e controllo; ogni verbale contiene:

- a) data dell’attività svolta;
- b) luogo dell’attività svolta;
- c) operazioni compiute (con indicazione delle eventuali persone sentite);
- d) rilievi;
- e) misure da adottare.

Il registro è conservato allegato al presente Modello per almeno dieci anni.

Art. 17 – Trasmissione del verbale

Ogni verbale compilato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Relazione all'Assemblea dei Soci

Almeno una volta l'anno l'Organismo riferisce all'Assemblea dei Soci sulle risultanze dell'attività svolta, mediante relazione scritta della cui ricezione deve essere dato atto nel verbale dell'Assemblea stessa.

Art. 19 – Revisione del Modello

Almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Modello o del Codice Etico ovvero muti la struttura aziendale, l'Organismo revisiona il presente Modello aggiornandolo, integrandolo e modificandolo ove opportuno.

Art. 20 – Obbligo di segretezza

L'Organismo è tenuto all'assoluto segreto sulle informazioni della Società di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

Art. 21 – Modifiche al presente regolamento

Il presente regolamento può essere modificato solo dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Organismo di Vigilanza.

2. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Assimpianti Servizi S.r.l. ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Amministratori, Dipendenti e Consulenti devono segnalare all'ODV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati oggetto del presente Modello. Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'ODV;
- i Soggetti esterni sono tenuti ad effettuare le segnalazioni, con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente, direttamente all'ODV;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute (verranno rigettate le segnalazioni anonime) nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali sensibili e adotta le iniziative

conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

- l'intera documentazione sarà conservata in appositi contenitori a solo stretto uso dell'ODV;
- Assimpianti Servizi S.r.l. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione e garantisce la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i Destinatari sono obbligati a trasmettere immediatamente all'ODV le informazioni riguardanti:
 - i provvedimenti, le notizie e gli avvisi di garanzia provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
 - i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti per i reati de quo e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- Al fine di consentire all'ODV di compiere la propria attività di controllo, le funzioni interessate sono tenute ad informarlo:
 - dei provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi autorità giudiziaria relativi allo svolgimento di indagini per i Reati previsti dal Decreto;
 - di qualunque fatto o circostanza che possa costituire un'ipotesi di reato disciplinata nella sezione III del Decreto ;
 - delle notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo;
 - delle modifiche, attribuzioni o revoche di procure e deleghe;

- delle decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- delle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti soggetti ad indagini per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati alla Società a seguito di gare a livello nazionale ed europeo;
- delle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Tutte le segnalazioni devono essere trasmesse tramite l'indirizzo: direzione@assimpiantiservizi.it

L'ODV propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata delle informazioni obbligatorie.

Budget idoneo all'operatività annuale: Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00)

3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità mediante le relazioni trasmesse.

L'ODV deve predisporre un rapporto annuale al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea sull'attività svolta, indicando i controlli effettuati e gli esiti degli stessi nonché le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Assimpianti Servizi S.r.l., sia in termini di efficacia del Modello, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza entro il termine temporale della redazione della proposta di bilancio.

L'ODV correda il rapporto annuale con il piano di attività previste per l'anno successivo.

L'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

L'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle violazioni accertate del Modello immediatamente, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti.

Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'ODV è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV il quale, a sua volta, potrà richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

4. RAPPORTI INFRAGRUPPO

In considerazione del dettato normativo, che si riferisce espressamente ad un organismo interno a ciascuna società, le società controllate da Assimpianti Servizi S.r.l. potranno, in base alla valutazione delle Attività Sensibili, istituire un proprio organismo di vigilanza sotto forma di almeno una persona responsabile. Le decisioni in questo senso dovranno essere assunte dalla singola controllata, sentito il Consiglio di Amministrazione di Assimpianti Servizi S.r.l., tenendo conto, di volta in volta, dell'efficienza e dell'utilità dell'istituzione dell'apposito Organismo di Vigilanza in ogni singola controllata.

L'ODV deve dare impulso e coordinare l'attività di monitoraggio degli organismi di vigilanza eventualmente istituiti dalle controllate. Una parte, anche rilevante, dei compiti di verifica e controllo nell'ambito delle società controllate potrà essere affidata alla controllante, ferma restando la responsabilità dei singoli organismi di vigilanza.

CAPITOLO IV – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si attiva per informare e formare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente e collaboratore nonché di ogni soggetto esterno (rappresentanti, consulenti, partners commerciali, ecc.).

Da quel momento, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partners commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Mentre per i dipendenti ed i collaboratori comporterà l'attivazione di un procedimento disciplinare.

I principi e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione: il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello, definendo con la funzione aziendale competente un piano di formazione periodico.

2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Assimpianti Servizi S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'Organo Amministrativo, in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società: consegna del Modello e formazione iniziale attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione elettronica o cartacea del materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- altro personale: consegna del Modello e nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via e-mail.

- L'avvenuta informazione e formazione deve risultare da un documento firmato dal dipendente attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

3. INFORMAZIONE AI PARTNERS

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello deve essere indirizzata anche ai soggetti terzi (partners) che intrattengono con Assimpianti Servizi S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati. Tutte le informazioni relative al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono consultabili e scaricabili dal sito Internet aziendale.

CAPITOLO V – SISTEMA DISCIPLINARE

1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, dalle relative procedure e dal Codice Etico, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua, in maniera puntuale secondo le circostanze, le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni delle sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

1. tutti coloro che svolgono per Assimpianti Servizi S.r.l. funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti ed i collaboratori.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso ed è regolato dal Codice Disciplinare di cui la Società si è dotata.

Le sanzioni nei confronti di lavoratori e quadri rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL.

2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal contratto CCNL Metalmeccanico Industria, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili fanno riferimento ai provvedimenti disciplinari previsti nei contratti di lavoro,

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale, a fronte di mancanze lievi;
- biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

- multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in presenza di negligenza nello svolgimento dei compiti ricevuti;
- licenziamento disciplinare (con o senza preavviso e con le altre conseguenze di legge) in presenza di gravi violazioni e mancanze.

A seguito di ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, viene dato impulso da parte della funzione competente (ove esistente, funzione Risorse Umane) ad una procedura di accertamento circa i presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società:

i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello, è individuata e irrogata dal responsabile funzione competente, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista;

ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Si terrà conto:

- a. dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa,
- b. del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari,
- c. del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare,
- d. della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del Decreto a seguito della condotta censurata e (v) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte dei dirigenti e dei responsabili delle aree aziendali definite negli organigrammi della Società costituisce un illecito disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello da parte dei soggetti di cui sopra, anche la mancata individuazione e conseguente eliminazione, seppur dovuta a negligenza e/o imperizia, di violazioni ed elusioni al presente Modello.

A seguito della comunicazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una violazione accertata del Modello da parte di uno o più dirigenti, Assimpianti Servizi S.r.l. adotta nei

confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri menzionati nel paragrafo che precede.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Le medesime sanzioni verranno adottate nelle ipotesi in cui il dirigente, che ne sia a conoscenza, consenta a collaboratori a lui sottoposti gerarchicamente o funzionalmente, di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso.

4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte degli amministratori delle Società comporta la comminazione di una sanzione disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello anche la mancata individuazione, da parte di tali soggetti, e/o la mancata eliminazione di violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

5. DISCIPLINA APPLICABILE NEI RAPPORTI CON PARTNERS E COLLABORATORI ESTERNI

Nei contratti stipulati con partner commerciali, collaboratori esterni e fornitori devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse, che prevedano la risoluzione del rapporto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Modello e integranti un pericolo di commissione dei Reati-Presupposto indicati nel Decreto, salvo ed impregiudicato il diritto di Assimpianti Servizi S.r.l. di richiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Società.

A tal fine copia del Modello deve essere resa disponibile a tutte le controparti contrattuali.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea dei Soci prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi, ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO VI – I DESTINATARI

Le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Assimpianti Servizi S.r.l. come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partners nonché collaboratori terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I – REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i partners e le Società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- b) la normativa italiana e comunitaria applicabile;
- c) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Assimpianti Servizi S.r.l.;
- d) il sistema di deleghe e procure esistente;
- e) i principi sanciti dal Codice Etico adottato da Assimpianti Servizi S.r.l.;
- f) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale di Assimpianti Servizi S.r.l. ed al sistema di controllo della gestione;
- g) le procedure aziendali, le istruzioni operative e la modulistica aziendale;
- h) le comunicazioni organizzative.

Le Parti Speciali rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Assimpianti Servizi S.r.l.

In relazione a ciascuna tipologia di reati - contemplati dal decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale nella fase propedeutica all'analisi di rischio - sono state predisposte singole Parti Speciali, ciascuna delle quali contiene specifici obblighi e previsioni di divieto di porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Nei capitoli seguenti sono riportati i reati astrattamente configurabili in Assimpianti Servizi S.r.l. ed identificati sulla base delle attività sensibili rilevate durante la fase di risk assessment iniziale.

CAPITOLO II – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

Art. 24:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Art. 25:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Per una maggiore e puntuale descrizione dei reati di cui sopra e delle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda all'allegato "Catalogo dei reati".

2) Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

Per Pubblica Amministrazione si intendono, in estrema sintesi, i seguenti enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - Regioni;
 - Province;
 - Comuni;
 - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
 - Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
 - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali
 - INPS;
 - CNR;
 - INAIL;
 - INPDAP;

- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Nonostante l'elenco di cui sopra sia meramente esemplificativo, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose del D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle di Pubblico Ufficiale e di Incaricati di Pubblico Servizio.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che Assimpianti Servizi S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici (gare d'appalto o affidamento diretto o trattativa privata)

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Servizio Ambiente
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Idroelettrico
- Rapporti con l'Autorità degli Appalti
- Direttore Generale
- Acquisti e appalti
- Affidamento di contratti in qualità di stazione appaltante (Codice degli Appalti)
- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Acquisti e appalti

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Servizio Ambiente
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Idroelettrico

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione e gestione di personale (anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata)

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Risorse Umane
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Qualità, Sicurezza, Ambiente
- Servizio Ambiente
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Idroelettrico

Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali (contenziosi)
- Organi Amministrativi

- Direttore Generale

Altri rapporti con la P.A. o soggetti incaricati di pubblico servizio (pubbliche relazioni) e attività di “lobby”

- Direttore Generale

Approvvigionamento di beni e/o servizi Realizzazione di investimenti Consulenze e prestazioni professionali

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Qualità, Sicurezza e Ambiente
- Acquisti e appalti
- Servizio Ambiente
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Idroelettrico
- Assunzione del personale
- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Risorse Umane
- Transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa) Uso carta di credito
- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Realizzazione di investimenti

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per la Società per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio, anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati o commisurati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche o di dati contenuti all'interno, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; in particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con Assimpianti Servizi S.r.l. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per

Assimpianti Servizi S.r.l. Gli eventuali omaggi consentiti, secondo quanto stabilito dal Codice Etico, devono sempre essere di esiguo valore. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire la verifica dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo ancora di:

- gestire le sponsorizzazioni, quelle lecite e consentite, secondo la prevista procedura aziendale;
- mantenere le liberalità di carattere benefico o culturale, ovvero i contributi a fini politici, nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e con il rispetto della procedura aziendale, e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Assimpianti Servizi S.r.l., da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 1
- Procedura n. 7

CAPITOLO III – REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623 comma 1 c.c.);
- Delitto di falso in prospetto (art. 2623 comma 2 c.c.);
- Contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 1 c.c.);
- Delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 2 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per Assimpianti Servizi S.r.l. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 3, c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Per una maggiore e puntuale descrizione dei reati di cui sopra e delle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda all'allegato "Catalogo dei reati".

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che Assimpianti Servizi S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Emissioni comunicati stampa e informativa al mercato

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale

Gestione rapporti con soci, società di revisione

- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Segreteria

Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Segreteria

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partners, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con il Revisore Contabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non

rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Contabile;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 2;
- Procedura n. 3.

CAPITOLO IV – REATI INFORMATICI

1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati informatici, che Assimpianti Servizi S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Gestione della sicurezza informatica - ICT
- Gestione delle licenze software - ICT
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet - ICT

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da Assimpianti Servizi S.r.l.;
- osservare le norme vigenti in materia.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
 - falsificare documenti informatici;
 - accedere abusivamente a sistemi informatici;
 - diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
 - danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
 - acquistare dispositivi o programmi informatici al di fuori dei canali di vendita autorizzati.
- Progettazione, implementazione e gestione di servizi e sistemi di elaborazione delle informazioni a supporto delle attività di business interna e per le aziende clienti (EA35).

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 4;
- Procedura n. 8.

CAPITOLO V – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E AUTORICICLAGGIO

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE E AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1c.p.).

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che Assimpianti Servizi S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Approvvigionamento di beni e/o servizi

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Qualità Sicurezza e Ambiente
- Acquisti e appalti
- Servizio Ambiente
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Idroelettrico

Transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa) Uso carta di credito

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Realizzazione di investimenti

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Amministrazione, Finanza e Controllo

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 5;

CAPITOLO VI – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25- septies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).

2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono riferiti:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- all'attività di sorveglianza sanitaria;
- alla formazione e informazione dei lavoratori;
- alla vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- nei casi che la prevedono, la valutazione dei rischi interferenziali.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili svolte dalla Società sono quelle riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.
In particolare Assimpianti Servizi S.r.l. opera assicurando:
 - la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - la presenza sistematica di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, compresi, nei casi in cui concorrano, i rischi interferenziali;

- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per la materia in esame le procedure “*ad hoc*” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 e s.m.i., che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle Società.

È fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., ai dipendenti, ai collaboratori, consulenti, partner e Società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in Società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008 e s.m.i;
- predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008 e s.m.i.
- Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:
 - valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi i rischi interferenziali nei casi in cui sia necessario;
 - programmare la prevenzione;
 - eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
 - effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
 - allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio;
 - informare e formare adeguatamente i lavoratori;
 - usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 6;

CAPITOLO VII – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o

commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171- ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale (art. 171 octies legge n. 633/1941).

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che Assimpianti Servizi S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Possesso ed utilizzo di software informatici coperti da licenza
- ICT

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partner e delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i software coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dalla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software coperto da licenza.
- Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:
- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 8.

CAPITOLO VIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA (Art. 25 decies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nel rispetto dei doveri e dei diritti di qualsiasi interessato.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedura n. 7.

CAPITOLO IX – REATI AMBIENTALI

1. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011

Il 7 luglio 2001 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

- a. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- b. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:

- a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.);
- b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – ter c.p.).
- c) E ad inserire nel corpo del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25 – undecies, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.
- d)

Tuttavia, la recente L. 22 maggio 2015, n. 68 ha apportato una serie di modifiche al D.L.vo n. 231/2001, che risultano di sicuro rilievo in quanto inseriscono nel codice penale alcuni nuovi reati ambientali (c.d. ecoreati), ed estendono – mediante alcune modifiche apportate al D.L.vo n. 231/2001 – il novero dei reati presupposto a tali nuove fattispecie.

2. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 137.2.* Quando le condotte descritte all'art. 137.1 [“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab. 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- *D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 137.3.* In relazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab. 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 [supero valori limite applicabili definiti nelle tabelle 5 e 3/A], mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107.1, e 108.4.

- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 137.5, primo periodo.* In relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, mancata osservanza dei valori limite fissati nella tab. 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tab. 4 dell'All. 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 137.5, secondo periodo.* In relazione all'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, mancata osservanza dei valori limite più restrittivi [rispetto a quelli fissati nella tab. 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tab. 4 dell'All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,] fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,1.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 137.11.* Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 103) e nelle acque sotterranee (art. 104).
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.1.a.* Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione/comunicazione.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.1.b.* Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione/comunicazione.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.3 primo periodo.* Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.3 secondo periodo.* Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.5.* Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (in violazione dell'art. 187).
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 256.6 primo periodo.* Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227.1.b [cioè delle disposizioni contenute nel Dpr 15/07/03, n. 254 relative a Sterilizzazione (art. 7) Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto (art. 8 e 9), Smaltimento (art. 10 e 11)].

- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 258.4 secondo periodo.* Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260.1.* Attività organizzata di gestione/ traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260-bis.6.* Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 257.1.* Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 257.2.* Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.
- *Codice Penale, articolo 737-bis (come modificato da art. 1.1.b D.Lgs. 121/11).*
- Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (zona a tutela speciale art. 4 Dir 2009/147/CE, o zona speciale di conservazione art. 4.4 Dir. 92/43/CE) che ne compromette lo stato di conservazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per Assimpianti Servizi S.r.l. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dall'Organo Amministrativo verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, ecc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 259.1.* Traffico transfrontaliero illecito di rifiuti (Reg UE 1013/2006, già Reg CEE 259/1993) o spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260.2.* Attività organizzata di gestione/ traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ad alta radioattività, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.1.1.* Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del Reg (CEE) n. 3626/82 del 03/12/1982, e s.m.i.
- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.2.1.* Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, di esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del del Reg (CEE) n. 3626/82 del 03/12/1982, e s.m.i.
- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.2.2.* Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate indicate nell'Allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del del Reg (CEE) n. 3626/82 del 03/12/1982, e s.m.i. effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista
- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.6.4.* Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.1.2.* Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del Reg (CEE) n. 3626/82 del 03/12/1982, e s.m.i. effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato,
- *Legge n. 150 del 07/02/1992, art.3-bis.1.* Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del 09/12/1996 s.m.i in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
- *Codice Penale, articolo 727-bis, primo periodo.* Uccisione, cattura, detenzione, fuori dei casi consentiti, di un animale appartenente a una specie animale selvatica protetta. Esclusi i casi in cui l'azione riguardi quantità trascurabili di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- *Codice Penale, articolo 727-bis, secondo periodo (come modificato da art. 1.1.a D.Lgs. 121/11).* Distruzione prelievo o detenzione, fuori dei casi consentiti di una specie vegetale selvatica protetta Esclusi i casi in cui l'azione riguardi quantità trascurabili di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 137.13.* Mancata osservanza del divieto assoluto di scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- *D.Lgs. n. 202 del 06/11/07, art 9.1.* Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (“le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31/12/1982, n. 979, aggiornato

dal DM 06/07/1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22/08/1983;”) o causare lo sversamento di dette sostanze.

- D.Lgs. n. 202 del 06/11/07, art 8.1. Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare.
- D.Lgs. n. 202 del 06/11/2007, art 8.2. Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque.
- D.Lgs. n. 202 del 06/11/2007, art 9.2. Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque.
- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 279.5.* Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- Le seguenti ipotesi di reato, al momento della redazione del presente documento, non sono applicabili perchè il sistema Sistri non è ancora in vigore:
 - *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260-bis.7 secondo e terzo periodo.* Omissione dell'accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
 - Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.
 - *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260-bis.8 primo periodo.* Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata.

- *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 260-bis.8 secondo periodo.* Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili, afferenti ai reati sopraelencati, sono state suddivise in diverse aree, per ciascuna area sono specificate le attività sensibili gestite da Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Gestione dell'attività di raccolta, trasporto rifiuti e gestione piazzole ecologiche;
- Impatti su habitat limitrofi alle zone di intervento della Società.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste.

Fermo restando quanto sopra e in accordo con i principi aziendali che stabiliscono che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori costituiscono valori fondamentali pienamente integrati nel processo di sviluppo, tutte le attività ed i servizi realizzati devono basarsi, in relazione all'ambiente, sui seguenti principi ed impegni:

- rispettare scrupolosamente tutta la normativa in materia di ambiente;
- impegnare adeguate risorse per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di ambiente;
- prevenire ogni possibile forma di inquinamento e sviluppare adeguati programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- ottimizzare il consumo di risorse ed energia;
- ridurre la produzione di rifiuti pericolosi e favorire ogni forma di recupero e riciclaggio dei materiali;
- favorire, ove economicamente sostenibile, l'adozione di tecnologie e processi in grado di minimizzare i rischi per l'ambiente e per la collettività;
- sviluppare e attuare programmi di formazione e addestramento del proprio personale sulle tematiche ambientali;

- definire, verificare e riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi per l'ambiente e garantire adeguate risorse per l'attuazione dei programmi;
- diffondere, ad ogni livello dell'organizzazione, i principi della presente politica e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- instaurare con la popolazione, le autorità, gli organi di controllo e tutte le parti interessate un dialogo costruttivo sulle tematiche ambientali;
- riesaminare periodicamente la propria politica per assicurarne la costante adeguatezza.

I Destinatari del presente Modello devono:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti posti a tutela dell'ambiente;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di ambiente, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni cui saranno avviati;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme, regolamenti o da procedure interne, in base alla natura del bene o servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di tutela dell'ambiente;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali situazioni di rischio ambientale.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;
- Procedure del Sistema di Gestione ISO 9001:2008;
- Procedura n. 9.

CAPITOLO X – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI (Art. 25 duodecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in Assimpianti Servizi S.r.l.:

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

-

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Assunzione del personale

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Risorse Umane

Appalto a ditte terze

- Organi Amministrativi
- Direttore Generale
- Acquisti e appalti
- Ufficio Tecnico

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Assimpianti Servizi S.r.l., dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la sistematica acquisizione e verifica della documentazione atta ad evitare l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato.

Tale attività sarà estesa anche ai lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegate per l'esecuzione di servizi per conto di Assimpianti Servizi S.r.l.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello di Organizzazione e Gestione;
- Codice Etico;

- Procedura n.10;

Roma, 20 dicembre 2016



ANGELO CARLINI



FABRIZIO RODOLICO

ASSIMPIANTI SERVIZI SRL